



Tribunale di Napoli

2 SEZIONE CIVILE

Il Giudice

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 29.11.2019;

esaminati gli atti;

ritenuto opportuno, trattandosi di credito al consumo ed alla luce delle contestazioni mosse dagli oponenti e della documentazione in atti, disporre una CTU contabile sui quesiti di seguito indicati:

“in relazione al contratto di finanziamento intercorso tra le parti, tenuto conto del tasso soglia applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, come risultante dal DM in atti, dica il CTU se il tasso di interesse effettivo del rapporto, calcolato tenendo conto del tasso corrispettivo e degli oneri connessi all'erogazione del credito, esclusa ogni ipotesi di sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi, superi il tasso soglia di periodo; in ipotesi di accertato superamento della soglia usuraria, ridetermini il rapporto di dare avere tra le parti, in applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c., tenendo conto degli importi versati in costanza di rapporto dal finanziato a titolo di remunerazione del capitale, degli interessi e degli oneri accessori connessi all'erogazione del credito, considerando come dovuta unicamente la sorta capitale;

nel procedere alla verifica in tema di usura, il CTU farà applicazione della formula indicata nelle istruzioni della Banca d'Italia ratione temporis applicabili;

dica, altresì, il CTU se il tasso di interesse effettivo del rapporto, calcolato considerando tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, inclusa l'eventuale incidenza delle “spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito” qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento, corrisponda all'ISC/TAEG dichiarato in contratto, provvedendo - in caso di accertata divergenza - a determinare il saldo del rapporto ricalcolando gli



interessi con applicazione, in luogo dei tassi convenzionali, dei tassi BOT ex art. 117 TUB, da intendersi come gli interessi al tasso nominale minimo dei BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente alla stipula del contratto;
dica, infine, il CTU se il piano di ammortamento applicato ha generato il fenomeno anatocistico lamentato dagli oppositori e la dedotta indeterminatezza degli interessi e, ove emerga l'indeterminatezza del piano di ammortamento ovvero degli interessi pattuiti, provveda il CTU a rideterminare l'eventuale debito residuo, in considerazione dei pagamenti effettuati in costanza di rapporto dai mutuatari, rimodulando il piano di ammortamento in ragione della ritenuta debenza della sorta capitale e degli interessi da computare al tasso nominale minimo dei BOT, considerando il tasso dei BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente alla stipula del mutuo per cui è causa”;

P.Q.M.

dispone CTU sul quesito di cui in parte motiva;

nomina all'uopo CTU dr. () ;

rinvia la causa per il conferimento dell'incarico al nominato CTU all'udienza **del 27.03.2020 ore rito.**

Si comunichi alle parti ed al CTU.

Napoli, 29.11.2019

Il Giudice

dott.ssa Francesca Gomez de Ayala

